



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 6 del 06/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno 2019, addì sei del mese di **Marzo** alle ore **20:45**, nella **Residenza Municipale di Botticino Mattina**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Marchese dott.ssa Donatella** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale **Fabris dott.ssa Edi**

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
MARCHESE DONATELLA	X		GUERINI ELENA	X	
CASALI ANDREA	X		RABAIOLI PAOLO		X
LONATI ANNA MARIA	X		COPPI GIANCARLO		X
TORRI ANITA	X		QUECCHIA GIANBATTISTA	X	
MAGHELLA GIORGIO	X		APOSTOLI ELISA	X	
ZANOLA MARIA VERENA	X		PRATI MATTEO	X	
GRECO EDOARDO		X	BUSI EMANUELE	X	
MACCAFERRI ELENA	X		CAMADINI GIANFRANCO	X	
PRANDINI ALBERTO	X				

Presenti : 14 Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Il Sindaco: “Passiamo al 6° punto ‘Approvazione aliquote I.M.U. anno 2019’. Prego Assessore Zanola”.

L’Assessore Zanola Maria Verena: “In realtà sui prossimi tre punti: approvazione aliquote I.M.U., approvazione aliquote T.A.S.I. e conferma delle aliquote dell’addizionale comunale, faccio un unico commento brevissimo, poi ovviamente necessiteranno di tre votazioni separate ma il commento è uno solo, ovvero dopo tre anni, da parte del legislatore, di blocco della potenzialità di lavorare sulla leva fiscale, quest’anno, dal 2019 quindi, il legislatore aveva dato la possibilità agli enti di aumentare le tariffe, per tutti e tre questi tipi di tributi. Questa amministrazione, contrariamente ad altre amministrazioni, ha fatto la scelta di raggiungere un equilibrio di bilancio senza andare a ritoccare in rialzo le aliquote che, quindi, sono le stesse da cinque anni a questa parte, compreso i tre anni di blocco, per cui non faccio altro che sostenere il fatto che le aliquote sono state confermate sia per quanto riguarda l’I.M.U. che per quanto riguarda la T.A.S.I. ed è stato confermata la soglia di esenzione e gli importi dell’addizionale comunale”.

L’Assessore Rabaioli Paolo esce dall’aula (restano presenti 14 Consiglieri).

Il Sindaco: “Grazie Assessore. Vi sono richieste di chiarimenti, interventi? Procediamo con le dichiarazioni di voto? Consigliere Camadini”.

Il Consigliere Camadini Gianfranco (del gruppo “Laboratorio Civico per Botticino”): “Favorevole”

Il Sindaco: “Consigliere Quecchia”.

Il Consigliere Quecchia Gianbattista (del gruppo “Per Cambiare Botticino”): “Favorevoli”.

Il Sindaco: “Consigliere Prandini”.

Il Consigliere Prandini Alberto (del gruppo “Io sto con Botticino Democratica”): “Favorevoli, con una piccola postilla di un ringraziamento perché fare quadrare i conti anche quando..., probabilmente molti Comuni stavano aspettando la fine di questo blocco per aggiornare, incrementare alcune di queste voci e invece i cittadini botticinesi, fortunatamente, per ora, sono salvi”.

Il Consigliere Busi Emanuele: “Si vota solo l’I.M.U., giusto?”.

Il Sindaco: “L’I.M.U., sì. Va bene, procediamo con le votazioni e poi per l’immediata eseguibilità”.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, la cui trascrizione integrale è sopra riportata;

PREMESSO che:

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti

(T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) e che l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 10, lett. b), dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha inserito, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 3, prima della lettera a), la lettera Øa), che prevede la riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- il comma 1092 della Legge n. 145 del 30/12/2018, che estende il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile I.M.U., in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori, integrando lettera Øa), dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,;
- il comma 13 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14/6/1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019.

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 15/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli n.14, espressi nelle forme di legge da n.14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze aventi classificazione catastale A1, A8, A9	0,4 %
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986	0,79 %
Fabbricati di tipo D non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TU di cui al DPR 917/1986	0,79% (di cui 0,76% di competenza statale)
Altri immobili	0,97%
Terreni agricoli	ESENTI

2. di stabilire, per l'annualità 2019, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n.14, espressi nelle forme di legge da n.14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Marchese Dott.ssa Donatella

Il Segretario Comunale
Fabris Dott.ssa Edi
